

2018



# News Letter

11

5/09/2018

*Roma, 5 settembre 2018*

*Gentile Spedizioniere Doganale,  
alleghiamo la Newsletter N° 11-2018 del 5 settembre 2018.*

*Tra gli argomenti trattati:*

- *Unificazione delle scadenze e degli adempimenti che gravano sugli esercenti depositi fiscali di vino.*
- *Fabbricazione di birre radler. Prescrizioni per il controllo della produzione e l'accertamento.*
- *Prodotti originari degli Stati Uniti d'America.*
- *Modificata la definizione di «esportatore» in relazione alle esportazioni di merci che non sono trasportate da un privato nei suoi bagagli personali.*
- *Garanzia globale per garantire il pagamento delle obbligazioni doganali.*
- *Provvedimenti europei*

*Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali ([www.cnsd.it](http://www.cnsd.it).)*

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI



**NEWSLETTER DI INFORMAZIONE  
PROFESSIONALE PER GLI  
SPEDIZIONIERI DOGANALI**  
a cura del Consiglio Nazionale degli  
Spedizionieri Doganali

Osservatorio   
Dogonale

**INDICE**

<b>Introduzione</b>	1
<b>Osservatorio Dogonale</b>	
Unificazione delle scadenze e degli adempimenti che gravano sugli esercenti depositi fiscali di vino.	2
Fabbricazione di birre radler. Prescrizioni per il controllo della produzione e l'accertamento.	3
Prodotti originari degli Stati Uniti d'America.	4
Modificata la definizione di «esportatore» in relazione alle esportazioni di merci che non sono trasportate da un privato nei suoi bagagli personali.	5
Garanzia globale per garantire il pagamento delle obbligazioni doganali.	7
Provvedimenti europei.	9



**Unificazione delle scadenze e degli adempimenti che gravano sugli esercenti depositi fiscali di vino.**

L'Agenzia delle Dogane, con la circolare 6/D del 26 luglio 2018 asseconda le richieste, pervenute da alcune associazioni di categoria, di unificazione delle scadenze e degli adempimenti che gravano sugli esercenti depositi fiscali di vino ai sensi della disciplina delle accise e di quella propria dei prodotti vitivinicoli.

Preliminarmente, la circolare ricorda che l'art. 8, comma 1, del DM n. 153/2001, relativamente ai depositi fiscali di vino, prescrive che il depositario autorizzato presenta annualmente il prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti, e precisamente entro il quindicesimo giorno successivo al termine dell'anno cui si riferisce. Nella concreta applicazione l'obbligo tributario viene fatto decorrere dal 31 luglio, data di chiusura dell'anno alla quale le norme di fonte comunitaria del settore vitivinicolo agricolo abbinano la rilevazione delle giacenze dei prodotti. La data di

scadenza pertanto coincide con il 15 agosto. Per quanto riguarda invece la presentazione della dichiarazione di giacenza, il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11.12.2017 fissa al 10 settembre il relativo termine. Nel caso di registri tenuti in forma telematica, lo stesso Regolamento 2018/274 e le disposizioni nazionali di attuazione contemplano un termine di 30 giorni per effettuare la registrazione delle operazioni in tal modo superando, la scadenza del 15 agosto come sopra indicato.

L'Agenzia delle Dogane conclude che l'intervenuta omogeneizzazione con fonte di rango primario degli obblighi contabili derivanti dalle due discipline e, in aggiunta, il completamento della fase di rendicontazione con modalità telematica, consentono di aderire alla richiesta di concentrazione in un'unica scadenza dei termini di adempimento. Pertanto, gli esercenti depositi fiscali di vino sono autorizzati a presentare annualmente agli Uffici delle dogane entro la medesima data del 10 settembre sia il prospetto riepilogativo della produzione e della lavorazione, che il bilancio di materia (dichiarazione di giacenza), nonché il bilancio energetico prescritto dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 7 del D.M. n.153/2001.

↪ La Circolare dell'Agenzia è disponibile al seguente [link](#)



### **Fabbricazione di birre radler. Prescrizioni per il controllo della produzione e l'accertamento.**

Con la circolare 7/D del 27 luglio 2018, l'Agenzia delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti relative alle modalità di produzione e di contabilizzazione delle cd. "birre radler", ossia quella tipologia di birre ottenute aggiungendo ad una birra prodotta in fabbrica (cd. "birra base") altre bevande non alcoliche (es. sciroppi di agrumi, gassosa, succhi di frutta, ecc...). I chiarimenti si sono resi necessari, in quanto l'art.4-ter, comma 1, lettera l), punto 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.225), ha modificato la previgente definizione di "grado Plato" per i fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, prevedendo che nella determinazione dello stesso siano esclusi gli "zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta".

L'Agenzia precisa che tale innovazione comporta una differente modalità di accertamento del predetto grado Plato per le birre radler. Pertanto, nelle fabbriche in cui le birre radler sono prodotte, si rende necessario detenere e contabilizzare tali birre separatamente dalle birre ordinarie (quelle alle quali non vengono aggiunte bevande analcoliche), e definire, per le prime, specifiche modalità di accertamento e di controllo del relativo grado Plato con l'esclusione degli zuccheri aggiunti per la

determinazione dell'imposta gravante, vista l'impossibilità di determinare tale valore previa analisi chimica del prodotto finito senza disporre delle caratteristiche analitiche delle materie prime della miscela.

La circolare, in particolare, elenca le formalità e le comunicazioni da effettuare all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sull'impianto a cui è tenuto il depositario autorizzato che intenda produrre le birre in questione.

Per consultare le istruzioni in dettaglio si rimanda al testo della circolare.

↳ La Circolare è disponibile al seguente [link](#)



### **Prodotti originari degli Stati Uniti d'America.**

Con comunicato del 31 luglio 2018, l'Agenzia delle Dogane informa che la Commissione Europea ha comunicato, con la nota TAXUD/A2/SPE/GdMPAres(2018), che, a seguito dell'entrata in vigore delle misure di politica commerciale introdotte dal Regolamento n. 2018/886

(Regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione, del 20 giugno 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America, vedasi il comunicato del 5 luglio 2018 dell'Agenzia delle Dogane commentato nella precedente newsletter), sulle merci originarie degli USA oggetto di tale regolamento dovranno essere applicate le specifiche disposizioni previste per le procedure speciali riguardanti le merci sottoposte a dazio antidumping.

In particolare, per ciò che concerne il regime di perfezionamento attivo:

- per le nuove istanze riguardanti le merci oggetto di tali misure dovranno essere applicati gli artt. 166 (1) (b) e (c), 167 (1) (s) RD, pertanto, nel caso in cui il richiedente scelga la modalità di tassazione prevista dall'art. 85 CDU si dovrà effettuare un esame delle condizioni economiche in sede unionale;
- per le autorizzazioni già rilasciate relative alle merci oggetto del Regolamento (UE) n. 2018/886 si dovrà procedere ad esame delle condizioni economiche solo nel caso in cui risulti evidente che gli interessi essenziali degli operatori unionali siano pregiudicati da tali operazioni, in base all'art. 259 (2) e (3) RE;

Inoltre, per le operazioni di perfezionamento attivo per le quali è prevista l'applicazione della procedura di appuramento semplificato in base all'art. 324 (1) RE (aeromobili e settore aerospaziale) non sarà più possibile utilizzare tale semplificazione per le merci oggetto del dazio antidumping previste dal suddetto regolamento, dalla data di applicazione di quest'ultimo, secondo quanto disposto dall'art. 324 (2) RE.

Infine per le autorizzazioni alle procedure speciali per le quali è previsto l'uso dell'equivalenza dovrà essere verificato se è necessario procedere alla

modifica o alla revoca delle stesse (art. 28 (1) CDU), in applicazione dell'art. 169 RD, che vieta l'utilizzo dell'equivalenza in presenza di dazi antidumping sulle merci vincolate al regime.

↳ Il Comunicato è disponibile al seguente [link](#)



### **Modificata la definizione di «esportatore» in relazione alle esportazioni di merci che non sono trasportate da un privato nei suoi bagagli personali.**

Con il Regolamento Delegato (UE) 2018/1063 della Commissione del 16 maggio 2018 apporta alcune modifiche al regolamento delegato (RD) per renderlo più adeguato alle esigenze degli operatori economici e delle amministrazioni doganali.

In particolare, viene modificata la definizione di «esportatore» in relazione alle esportazioni di merci che non sono trasportate da un privato nei suoi bagagli personali. La modifica mira a consentire una maggiore flessibilità ai partner commerciali nella scelta delle persone che possono agire in qualità di esportatore. La definizione previgente si è infatti dimostrata problematica in quanto prevedeva tre requisiti cumulativi per essere qualificato come esportatore: 1) essere stabiliti nel

territorio doganale dell'Unione, 2) essere titolare di un contratto concluso con un destinatario in un paese terzo e 3) avere la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione. La nuova definizione di «esportatore» è meno restrittiva e limita le condizioni per qualificarsi come esportatore ai requisiti essenziali per il funzionamento del regime di esportazione: l'esportatore deve avere la facoltà di decidere che le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione e, in conformità all'articolo 170, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione. Solo nei casi in cui i partner commerciali non sono d'accordo sulla persona che può agire in qualità di esportatore o se la persona non è stabilita nel territorio doganale dell'Unione, l'esportatore è stabilito dalla normativa doganale.

Inoltre, le persone che chiedono la prova della posizione doganale di merci unionali, a prescindere dal fatto che siano stabilite nel territorio doganale dell'Unione, sono ora tenute a registrarsi per ottenere un numero EORI in modo da poter accedere al sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione.

Modifiche vengono apportate anche alla definizione di «esportatore registrato» di cui all'articolo 37, punto 21, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che ora include anche gli esportatori stabiliti in uno Stato membro e registrati presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell'esportazione di prodotti originari dell'Unione verso un paese o un territorio con cui l'Unione ha un regime commerciale preferenziale (in modo da consentire a tali esportatori di compilare dichiarazioni di origine per





beneficiare del regime commerciale preferenziale in questione). La definizione non include invece la registrazione di esportatori dell'Unione ai fini della sostituzione di attestazioni di origine quando le merci sono rispedite verso la Turchia, in quanto la sostituzione di una prova dell'origine nell'Unione europea non è applicabile se le merci sono rispedite verso la Turchia. Ancora, l'articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede la possibilità di utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici quando si presenta la domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato. Tale deroga permanente viene estesa a tutte le comunicazioni e a tutti gli scambi di informazioni relativi alle domande e alle decisioni concernenti la qualifica di esportatore registrato e relativi ad eventuali domande ed atti successivi inerenti alla gestione di tali decisioni, in quanto il sistema elettronico esistente di elaborazione dei dati per gli esportatori registrati (sistema REX) di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, non dispone attualmente di un'interfaccia armonizzata per le comunicazioni con gli operatori economici. La deroga è temporanea e non sarà più necessaria una volta che il sistema REX fornirà tale interfaccia armonizzata.

Inoltre, al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di origine delle merci, le autorità doganali degli Stati membri e le autorità competenti dei paesi beneficiari che applicano il cumulo bilaterale o regionale di cui all'articolo 53 e all'articolo 55, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero effettuare tutte le necessarie verifiche e i necessari controlli dell'origine e non limitarsi al solo controllo del rilascio o della compilazione delle prove dell'origine.

Ulteriori modifiche riguardano la formulazione dell'articolo 76 del

regolamento concernente la deroga al calcolo dell'importo del dazio all'importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo (a tale proposito, il calcolo dell'importo del dazio all'importazione in alcuni casi di regime di perfezionamento attivo era indicato in due disposizioni identiche all'articolo 76, lettera b), e all'articolo 168, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446: tale sovrapposizione è stata eliminata sopprimendo l'articolo 168, paragrafo 2) e riguardo il termine per l'adozione delle decisioni in materia di rimborso o sgravio di cui all'articolo 97 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che può essere ora prorogato qualora non sia possibile, per l'autorità doganale competente, completare una valutazione e prendere una decisione in materia di rimborso o sgravio nel periodo di tempo previsto perché la decisione da adottare dipende dall'esito di una causa riguardante questioni identiche o comparabili di fatto e di diritto dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dall'esito di specifici procedimenti amministrativi pendenti che possono influire su tale decisione. Al fine di garantire che la proroga del periodo decisionale non pregiudichi il richiedente, tale proroga sarà possibile solo se il richiedente non vi si oppone .

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo del regolamento.

→ Il Regolamento è disponibile al seguente [link](#)



### **Garanzia globale per garantire il pagamento delle obbligazioni doganali.**

Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le condizioni di riduzione del livello della garanzia globale e di esonero dalla garanzia: a disporle è il Regolamento Delegato (UE) 2018/1118 della Commissione del 7 giugno 2018. Come noto, l'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 elenca le condizioni che un operatore economico deve soddisfare al fine di essere autorizzato a fornire una garanzia globale per garantire il pagamento delle obbligazioni doganali e di altri oneri. L'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce ulteriori criteri che gli operatori economici devono soddisfare per essere autorizzati a fornire una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia in relazione a obbligazioni doganali e ad altri oneri che potrebbero insorgere. Uno di tali criteri è il criterio della solvibilità finanziaria. Tale criterio si considera comprovato nel caso in cui il richiedente si trovi in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le

caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata. Nell'ambito di una domanda di riduzione della garanzia globale o di un esonero dalla garanzia, l'amministrazione doganale deve quindi valutare se il richiedente dispone della capacità di pagare l'importo dell'obbligazione doganale e di altri oneri, qualora ciò diventasse necessario. L'articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione stabilisce le condizioni che un operatore economico deve soddisfare per essere autorizzato a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia. Oltre alle altre condizioni stabilite sulla base del criterio della solvibilità finanziaria, detto articolo dispone che il richiedente dimostri di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi in relazione all'importo dell'obbligazione doganale e ad altri oneri che potrebbero insorgere e non sono coperti dalla garanzia. Tuttavia, l'esperienza pratica acquisita con l'attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/2446 mostra che tale condizione è eccessivamente restrittiva, in quanto è interpretata come circoscritta alla disponibilità della liquidità necessaria. La liquidità non sempre rappresenta l'unica capacità di un operatore economico di pagare l'importo dell'obbligazione doganale o di altri oneri non coperti dalla garanzia. Si devono tenere in considerazione altri elementi, quali gli attivi facilmente convertibili. È pertanto necessario eliminare l'elemento della liquidità quale condizione autonoma e fornire chiarimenti, affinché la valutazione della capacità dell'operatore di soddisfare gli obblighi di pagare l'importo dell'obbligazione doganale e di altri oneri non coperti dalla garanzia sia integrata nella valutazione della capacità finanziaria del richiedente.



Nel contempo e al fine di garantire un'applicazione uniforme di tali norme, è viene chiarito che la valutazione della condizione di «sufficiente capacità finanziaria» in relazione alla capacità dell'operatore economico di pagare l'importo dell'obbligazione doganale e di altri oneri che possono insorgere e che non sono coperti dalla garanzia, sia specifica alla valutazione della domanda di garanzia globale con un importo ridotto o di esonero dalla garanzia (semplificazione). E vengono definiti i limiti di tale valutazione nell'ambito delle garanzie globali con tutti i livelli di riduzione.

Nelle situazioni in cui l'importo di riferimento stabilito a norma dell'articolo 155 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione è sproporzionato in relazione agli importi delle potenziali obbligazioni doganali che possono insorgere, viene prevista la possibilità che le autorità doganali tengano in considerazione il rischio di insorgenza dell'obbligazione doganale, a loro discrezione, al fine di decidere in merito al livello della riduzione.

Viene infine stabilito che gli operatori economici autorizzati non sono soggetti alla duplicazione delle procedure di valutazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013, lasciando impregiudicata la possibilità che le autorità doganali, prima di concedere le semplificazioni specifiche di cui gli operatori economici autorizzati desiderano beneficiare, accertino la conformità con i requisiti specifici della semplificazione in questione

↳ Il Regolamento è disponibile al seguente [link](#)





# Provvedimenti Europei

*In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la professione. Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR-Lex.*

- *EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene:*
- *l'edizione del giorno della [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line](#),*
- *funzioni di [ricerca semplice](#), [ricerca avanzata](#) e la possibilità di percorrere il contenuto secondo diverse modalità,*
- *la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, DOC, TIFF),metadati analitici per ciascun documento.*

• **Nella GU UE L 192 del 30.07.2018 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1063&from=IT>

• **Nella GU UE L 204 del 13.08.2018 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento delegato (UE) 2018/1118 della Commissione, del 7 giugno 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le condizioni di riduzione del livello della garanzia globale e di esonero dalla garanzia



<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1118&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1121 della Commissione, del 10 agosto 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1121&from=IT>

• **Nella GU UE C 284 del 13.08.2018 è stato pubblicato:**

- L'Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0813\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0813(01)&from=IT)

• **Nella GU UE L 205 del 14.08.2018 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1128 della Commissione, del 9 agosto 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1128&from=IT>

• **Nella GU UE L 211 del 22.08.2018 è stata pubblicata:**

- La Decisione di esecuzione (UE) 2018/1193 della Commissione, del 21 agosto 2018, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di silicio originario della Bosnia-Erzegovina e del Brasile

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1193&from=IT>



• **Nella GU UE L 219 del 19.08.2018 è stato pubblicato:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1206 della Commissione, del 28 agosto 2018, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine e le carni ovine trasformate originarie dell'Islanda

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1206&from=IT>

• **Nella GU UE L 220 del 30.08.2018 sono stati pubblicati:**

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1207 della Commissione, del 27 agosto 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0719\(05\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0719(05)&from=IT)

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1208 della Commissione, del 27 agosto 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1208&from=IT>

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1209 della Commissione, del 27 agosto 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1209&from=IT>

• **Nella GU UE C 305 del 30.08.2018 sono state pubblicate:**

- Le Note esplicative C/2018/5744 della nomenclatura combinata dell'Unione europea

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0830\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0830(01)&from=IT)



- Le Note esplicative C/2018/5746 della nomenclatura combinata dell'Unione europea

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0830\(02\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0830(02)&from=IT)

- **Nella GU UE C 307 del 30.08.2018 è stata pubblicata:**

- La Risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sulla valutazione degli aspetti esterni del funzionamento e dell'organizzazione delle dogane come strumento per facilitare gli scambi e combattere il commercio illecito (2016/2075(INI))

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0208&from=IT>